

(3) RELAZIONE DI VERIFICA ARCHEOLOGICA PREVENTIVA

(art. 28 comma 4 del D.Lgs. 42/2004, per la procedura D. Lgs. 50/2016 art. 25, c. 1);

Progetto Preliminare COMUNE DI NETTUNO

**REALIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA PLESSO "DELL'INFANZIA E
PRIMARIA DI VIA CAMOGLI "**

LOCALITA' SANDALO DI LEVANTE



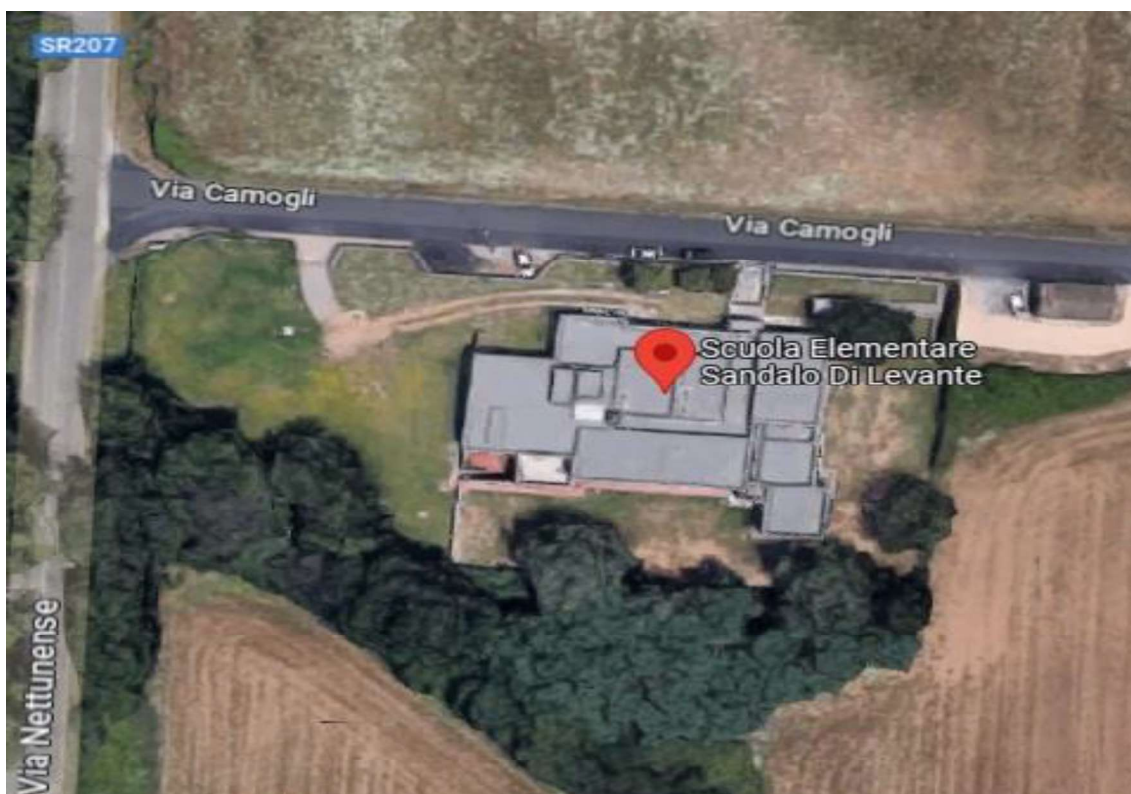
**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

**PROGETTO FINANZIATO CON P.N.R.R. SELEZIONATO CON AVVISO
PUBBLICO PROT. N. 48038 DEL 02/12/2021 MISSIONE 4**

CUI: 02910820584 2023 00002 / CUP: G75E22000390006

tra: **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO C.F. 80185250588**

a: **COMUNE DI NETTUNO C.F. 02910820584**





RELAZIONE ARCHEOLOGICA PREVENTIVA

SUNTO

Relazione di Impatto Archeologico relativa all'area in cui verrà realizzato il progetto di costruzione della nuova Mensa a servizio del plesso scolastico di Via Camogli

Sommari

1. Introduzione	p. 2
2. Normativa Giuridica di Riferimento Nazionale e Regionale	p. 2
3. Metodologia di lavoro e fonte dei dati	p. 12
4. Analisi storico-archeologica generale della città	p. 12
4.1 Analisi Storico-Archeologica dell'area circostante	p. 15
5. I risultati della ricognizione e Carta della Visibilità	p. 25
6. Carta del Potenziale Archeologico	p. 36
7. Bibliografia	p. 43

1. INTRODUZIONE

Il presente studio archeologico preliminare riguarda il progetto finanziato PNNR, M4 C1 I1.2 – NEXT GENERATION EU. realizzazione mense scolastiche scuole dell'infanzia e primaria di Via Acitrezza in località Piscina Cardillo e di Via Camogli in località Sandalo.

La relazione presente interessa il progetto finanziato con P.N.R.R. selezionato con avviso pubblico prot. n. 48038 del 02/12/2021 missione 4 CUI: 02910820584 2023 00002 / CUP: G75E22000390006 inerente alla realizzazione mensa scolastica plesso "dell'infanzia e primaria di via Camogli" del Comune di Nettuno, in quanto il Comune di Nettuno è risultato assegnatario delle risorse sopra menzionate, ha in data 02/02/2023 sottoscritto l'Accordo di concessione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito Missione PNRR, debitamente sottoscritto dal Direttore Generale.

Il progetto in esame viene sottoposto alla procedura di valutazione di impatto archeologico secondo le disposizioni del D.lgs. n. 50/2016 art. 25 e s.m.i., al fine di segnalare le possibili emergenze archeologiche nel corso della ricognizione di superficie e di valutare su base cartografica e d'archivio le potenzialità archeologiche dell'area in un dovrà essere realizzata l'opera in oggetto.

2. NORMATIVA GIURIDICA DI RIFERIMENTO NAZIONALE E REGIONALE

L'area oggetto d'indagine archeologica condotta dalla scrivente risulta censita all'ufficio catastale di Nettuno all'interno del Foglio di Mappa, in scala 1:2.000, n. del N.C.T. di Nettuno, foglio di mappa n° 1, particelle 1550. Si inserisce inoltre all'interno della Carta dei Beni Paesaggistici (Codice dei Beni Culturali) ed è compresa nella Sezione C.T.R. in scala 1:10.000.

L'area rientra all'interno P.R.G. vigente, in zona Agricola Vincolata, in riferimento all'attuale destinazione è stata richiesta la correzione della destinazione urbanistica come da nota prot. 9945 del 10/02/2023 a firma del RUP Geom. Marco D'Ambra e dal Dirigente Arch. Vito Rocco Panetta, motivando la richiesta come di seguito:

“Con riferimento a quanto in oggetto ed al Certificato di Destinazione Urbanistica del 27/01/2023 di codesto ufficio, emerge che il complesso scolastico “Scuola Sandalo” risulta ricadere nel P.R.G. vigente in “Area Agricola Vincolata”.

E' del tutto evidente che si tratta di una destinazione urbanistica non compatibile con quella afferente il plesso scolastico.

La Scuola elementare Sandalo e stata realizzata con Progetto di opera pubblica, approvato con Delibera di C.C. n. 35 del 15.02.1973 su progetto del Dirigente pro tempore Ing. Pierluigi Simoncini, con Variante approvata con Delibera di C.C. n. 66 del 05.03.1976, i cui lavori sono stati eseguiti dalla ditta Achille Talenti S.p.A.

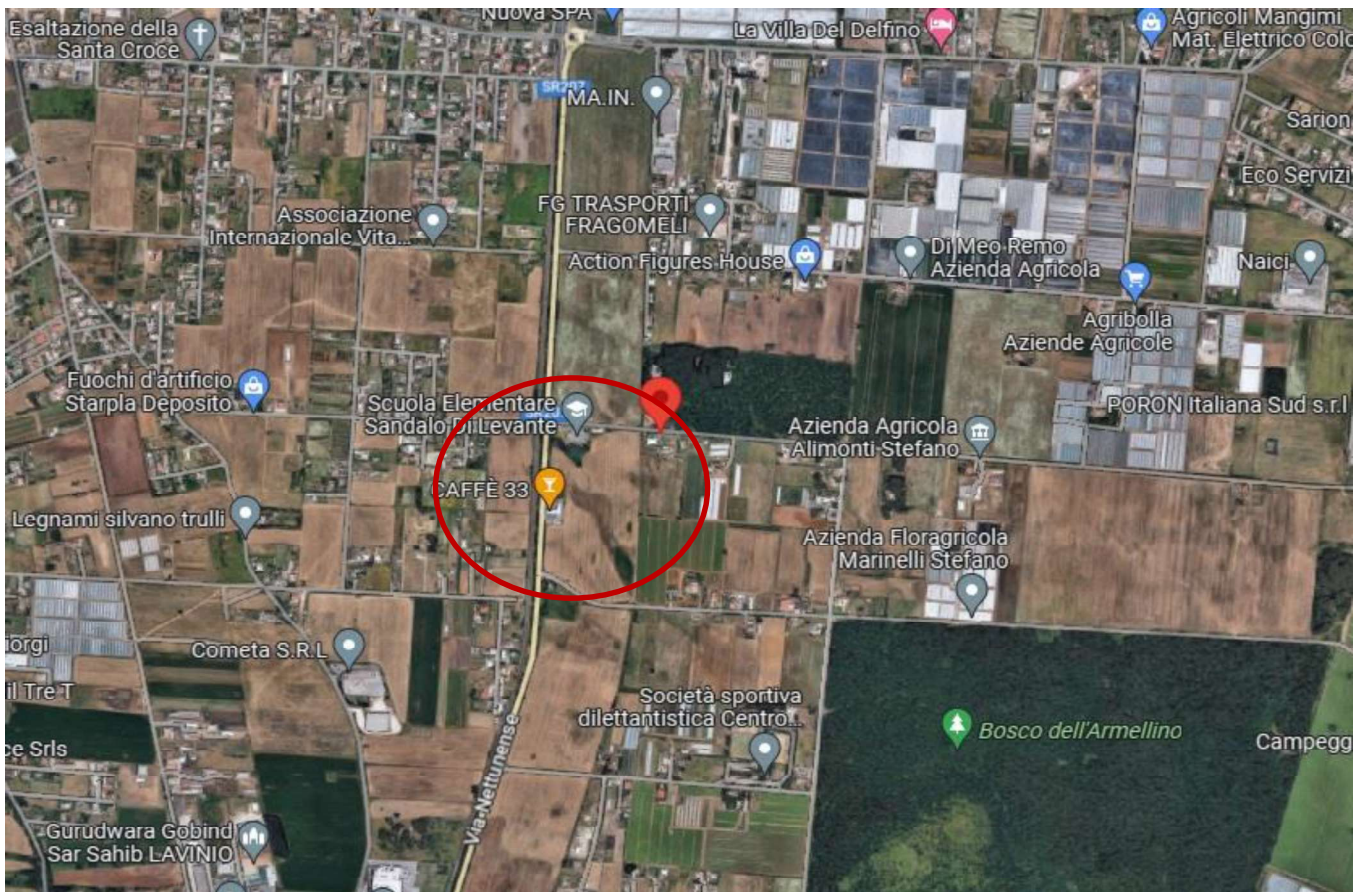
E' stata poi oggetto di Ampliamento, approvato con Delibera di C.C. n. 56 del 29.09.1991 e Variante approvata con Delibera di G.C. n. 970 del 12.10.1999, con Certificato di regolare esecuzione approvato con Determina Dirigenziale n. 327 del 10.11.2000.

In ultimo detta scuola e stata oggetto di lavori di risanamento con approvazione del relativo Certificato di regolare esecuzione giusta Determina Dirigenziale n. 259 del 15.11.2011.

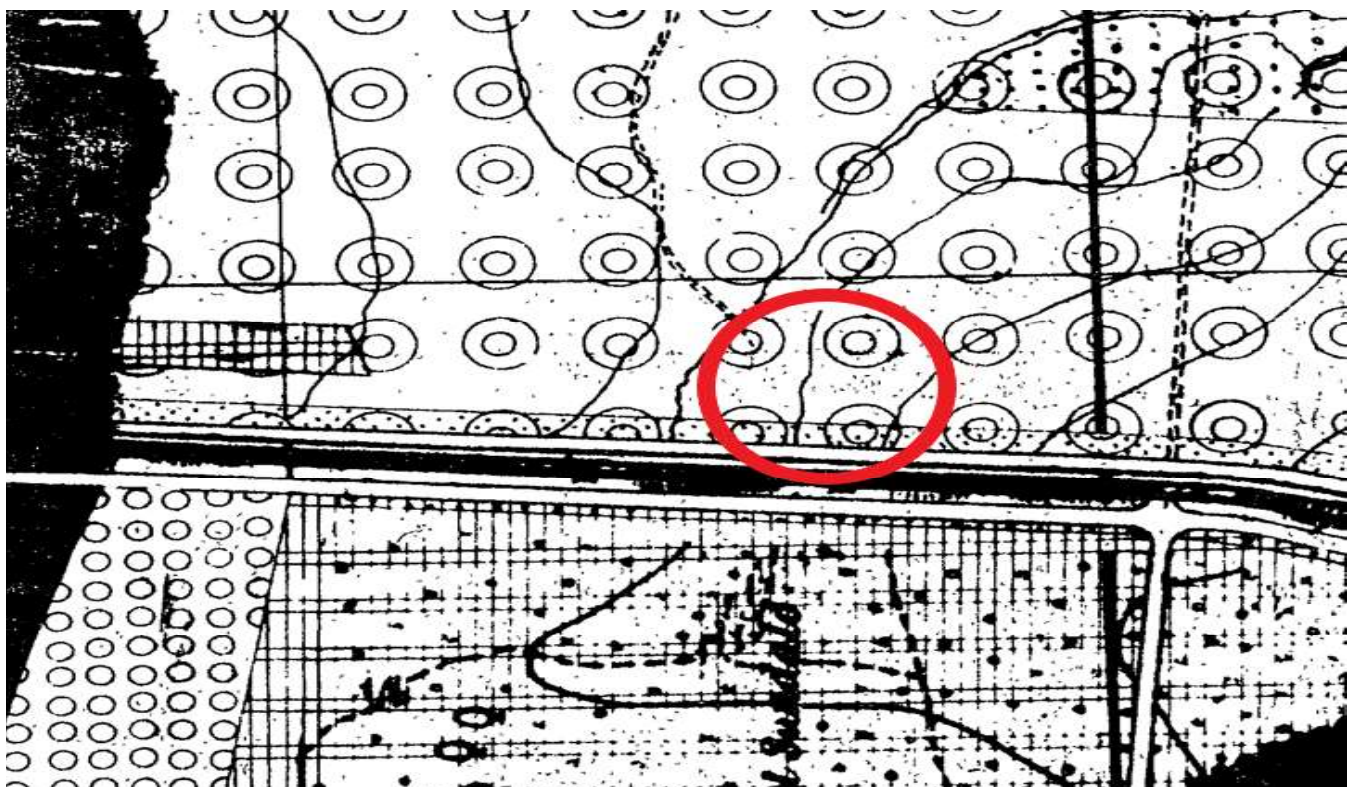
Alla luce di quanto sopra, essendo stato approvato inizialmente il P.R.G. con D.G.R. n. 568 del 22/05/1973, ossia in data coeva all'inizio del procedimento di Opera Pubblica (Delibera di C.C. n. 35 del 15.02.1973), con molta probabilita non e stata recepita la corretta destinazione urbanistica che dovrebbe essere: "Zona per Servizi Pubblici".

La presente viene trasmessa per gli atti di competenza ed in particolare per la correzione della destinazione urbanistica dell'area del plesso scolastico di che trattasi, informando che ha carattere d'urgenza essendo un'opera inserita tra quelle finanziate con il PNRR.

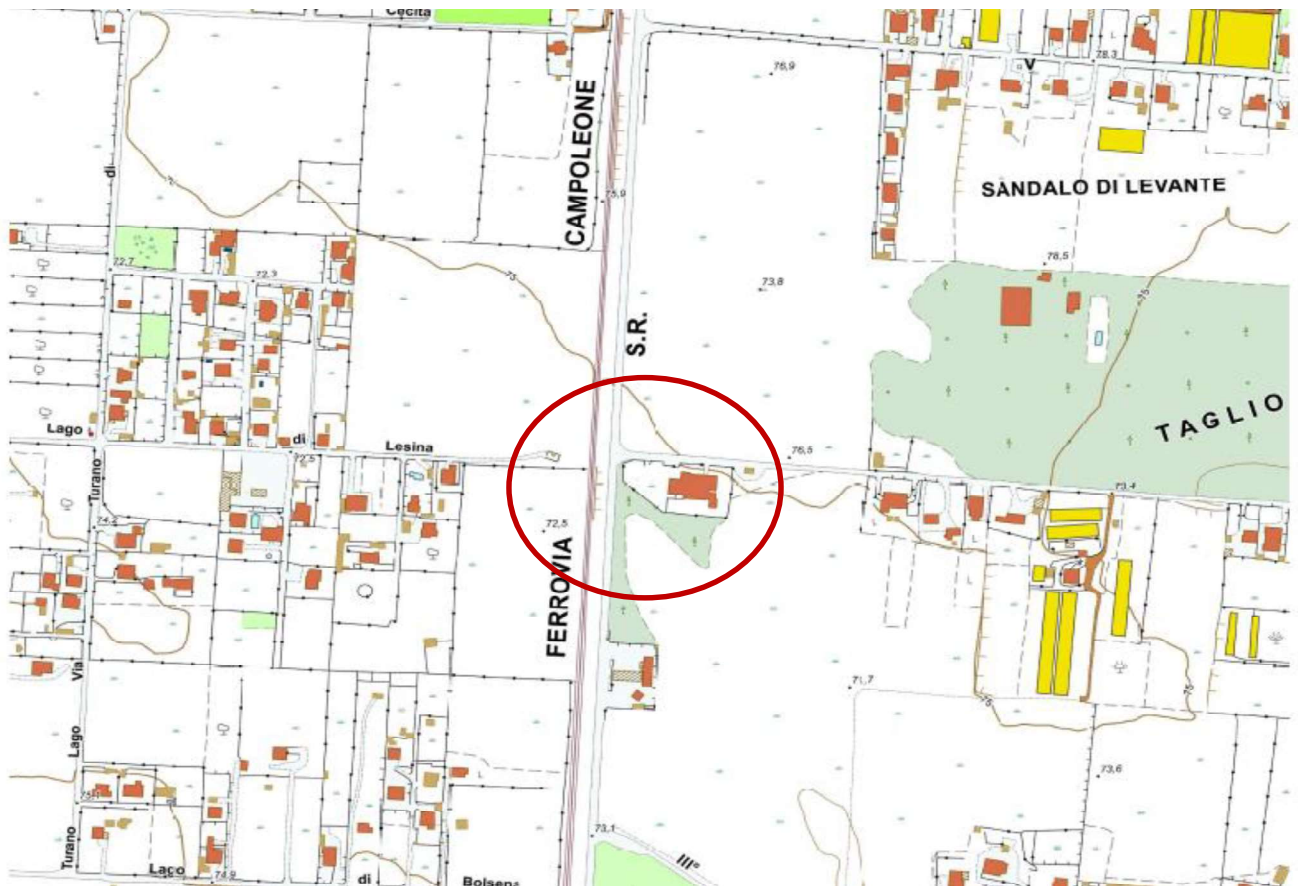
Quale utile ausilio codesto Ufficio potra valutare la possibilita di attivare la procedura di variante semplificata di cui all'art. 6-bis c.2 lett. c) L.R. 36/1987 come introdotto dall'art. 5 c.1 lett.f) L.R. n. 1/2020 ovvero altra procedura idonea."



individuazione area di interesse nel contesto cittadino



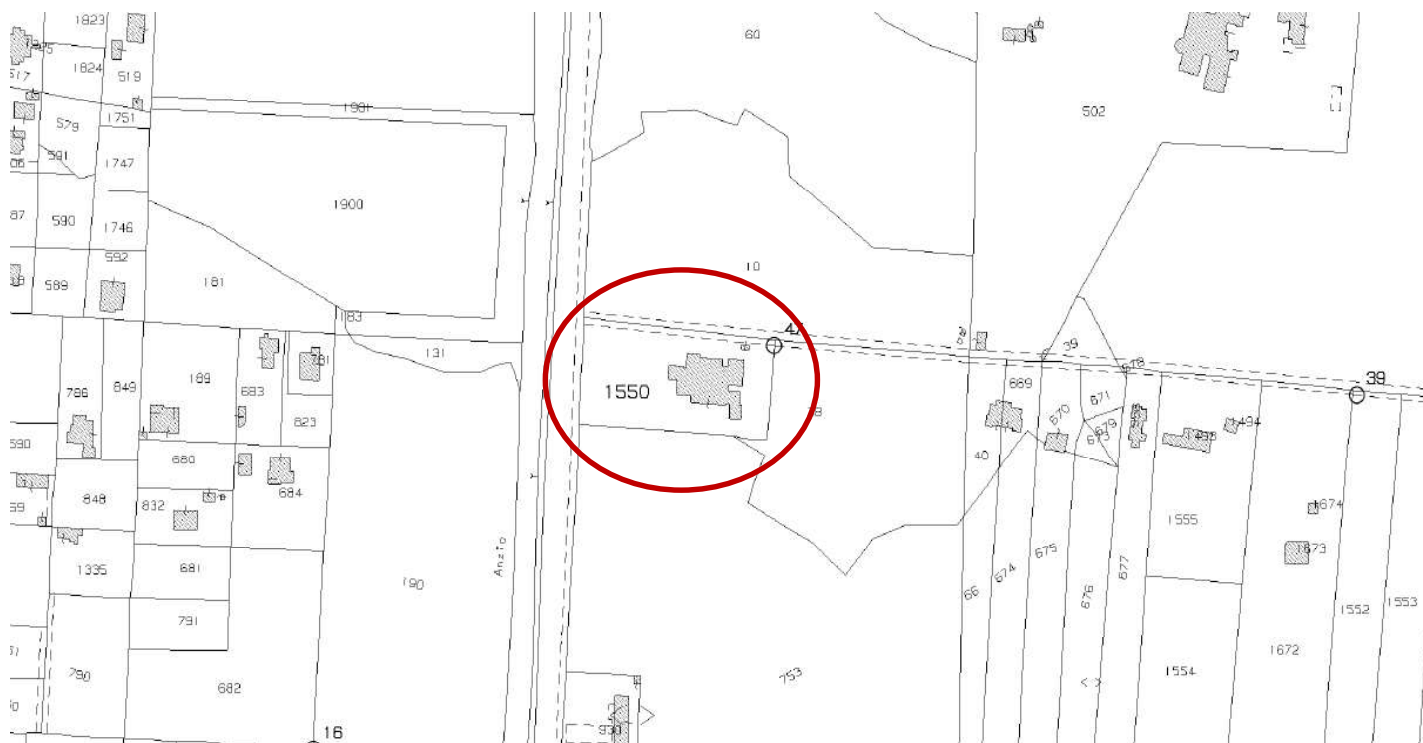
Stralcio P.R.G.



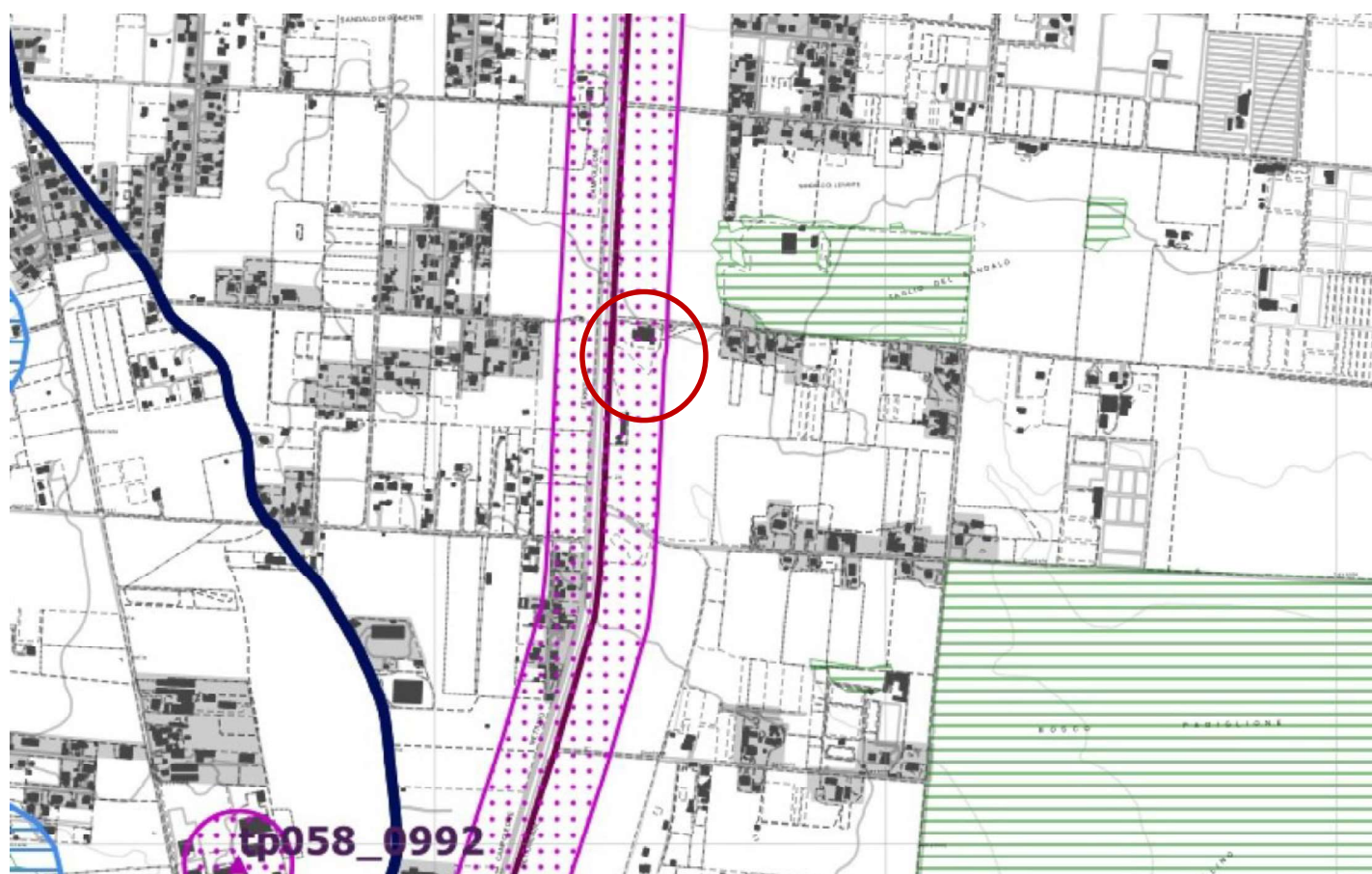
Aerofotogrammetria



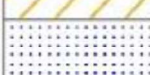
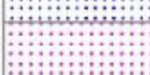
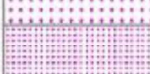
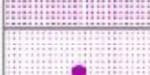
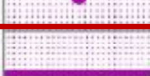
Planimetria Satellitare



Planimetria catastale



Stralcio dal PTPR Piano Territoriale Paesistico della Regione Lazio, Soprintendenza dei Beni dal PTPR Piano Territoriale Paesistico della Regione Lazio, Soprintendenza dei Beni Culturali ed Ambientali del Lazio

Ricognizione delle aree tutelate per legge art. 134 co. I lett. b) e art. 142 co. I D.Lgs. 42/2004				
Beni ricognitivi di legge		a058_001	a) protezione delle fasce costiere marittime	art. 34
		b058_001	b) protezione delle coste dei laghi	art. 35
		c058_001	c) protezione dei fiumi, torrenti, corsi d'acqua	art. 36
		d058_001	d) protezione delle montagne sopra quota di 1.200 mt. s.l.m.	art. 37
		f058_001	f) protezione dei parchi e delle riserve naturali	art. 38
		g058_001	g) protezione delle aree boscate	art.39 NTA
		h058_001	h) disciplina per le aree assegnate alle università agrarie e per le aree gravate da uso civico	art. 40
		i058_001	i) protezione delle zone umide	art. 41
		m058_001	m) protezione delle aree di interesse archeologico	art. 42
		m058_001	m) protezione ambiti di interesse archeologico	art. 42
		m058_001	m) protezione punti di interesse archeologico e relativa fascia di rispetto	art. 42
		m058_001	m) protezione linee di interesse archeologico e relativa fascia di rispetto	art. 42
		a058_001	a) riferimento alla lettera dell'art. 142 co. I D.Lgs. 42/2004 058: codice ISTAT della provincia 001: numero progressivo	
N.B.: le aree indicate nel co. 2 art. 142 D.Lgs. 42/2004 non sono individuate nel presente elaborato				

Articolo 42 Protezione zone di interesse archeologico

1. Ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera m), del Codice sono sottoposte a vincolo paesaggistico le zone di interesse archeologico.
2. Sono qualificate zone di interesse archeologico quelle aree in cui siano presenti resti archeologici o paleontologici anche non emergenti che comunque costituiscano parte integrante del territorio e lo connotino come meritevole di tutela per la propria attitudine alla conservazione del contesto di giacenza del patrimonio archeologico.
3. Rientrano nelle zone di interesse archeologico, ai sensi del comma 2:

a) le aree, gli ambiti ed i beni, puntuali e lineari, nonché le relative fasce di rispetto, già individuati dai PTP come adeguati dal PTPR, con le rettifiche, le eliminazioni e gli spostamenti segnalati dalle Soprintendenze Archeologiche di Stato in attuazione dell'Accordo con il Ministero per i Beni e le attività culturali;

b) le aree individuate con provvedimento dell'amministrazione competente anche successivamente all'approvazione del PTPR.

4. La carta tecnica regionale in scala 1:10.000 costituisce il riferimento cartografico per l'individuazione dei beni e delle aree di cui al comma 3.

5. Il PTPR ha individuato, ai sensi del comma 3, lettera a), le aree, gli ambiti, i beni, puntuali e lineari, di interesse archeologico e le relative fasce di rispetto, che risultano censiti nel corrispondente repertorio e cartografati nelle Tavole B; tali beni comprendono:

a) beni puntuali o lineari costituiti da beni scavati, resti architettonici e complessi monumentali conosciuti, nonché beni in parte scavati e in parte non scavati o con attività progressive di esplorazione e di scavo e le relative aree o fasce di rispetto, di cento metri;

b) beni puntuali o lineari noti da fonti bibliografiche o documentarie ovvero da esplorazione di superficie, seppur di consistenza ed estensione non comprovate da scavo archeologico, e le relative aree o fasce di rispetto preventivo, dello spessore di cento metri lineari;

c) ambiti di rispetto archeologico costituiti da perimetri che racchiudono porzioni di territorio in cui la presenza di beni di interesse archeologico è integrata da un concorso di altre qualità di tipo morfologico e vegetazionale, che fanno di questi luoghi delle unità di paesaggio assolutamente eccezionali, per le quali si impone una rigorosa tutela del loro valore, non solo come somma di singoli beni ma soprattutto come quadro d'insieme, e delle visuali che di essi e che da essi si godono;

d) le aree costituite da ampie porzioni di territorio connotate come meritevoli di tutela per la propria attitudine alla conservazione del contesto di giacenza del patrimonio archeologico.

6. Per le aree, gli ambiti, i beni, puntuali e lineari, e le relative fasce di rispetto di cui al comma 3, lettera a), ai fini del rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell'articolo 146 del Codice nonché per la redazione degli strumenti urbanistici, costituiscono riferimento le seguenti norme specifiche di salvaguardia e di tutela:

a) sugli edifici esistenti sono ammessi interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, restauro e risanamento conservativo (lettere a), b) e c) dell'articolo 3 del DPR 380/2001) nonché di ristrutturazione edilizia che non comportino totale demolizione e ricostruzione ovvero interventi di demolizione anche parziale senza ricostruzione; tali interventi non necessitano del preventivo parere della Soprintendenza archeologica di Stato;

b) per gli interventi di nuova costruzione, ivi compresi ampliamenti degli edifici esistenti nonché gli interventi pertinenziali e per gli interventi di ristrutturazione edilizia qualora comportino totale demolizione e ricostruzione, e comunque per tutti gli interventi che comportino movimenti di terra, ivi compresi i reinterri, l'autorizzazione paesaggistica è integrata dal preventivo parere della Soprintendenza archeologica di Stato che valuta, successivamente ad eventuali indagini archeologiche o assistenze in corso d'opera, complete di documentazione, l'ubicazione o determina l'eventuale inibizione delle edificazioni in base alla presenza e alla rilevanza dei beni archeologici nonché definisce i movimenti di terra consentiti compatibilmente con l'ubicazione e l'estensione dei beni medesimi; l'autorizzazione paesaggistica valuta l'inserimento degli interventi stessi nel contesto paesaggistico;

c) è obbligatorio mantenere una fascia inedificabile dai singoli beni archeologici da recepire da parte della Regione in sede di autorizzazione dei singoli interventi sulla base del parere della competente Soprintendenza archeologica di Stato;

d) nei beni, e relative fasce di rispetto, di cui al presente comma, è comunque vietata l'installazione di cartelloni ed altre strutture per mezzi pubblicitari, salvo segnaletica stradale o di pubblica utilità o didattica, ed è fatto obbligo, nei nuovi strumenti urbanistici attuativi, di prevedere, ove possibile, l'eliminazione dei manufatti ritenuti incompatibili con il raggiungimento degli obiettivi della tutela.

7. Per le aree di cui al comma 3, lettera b), individuate con provvedimento di dichiarazione di interesse pubblico,

ai fini del rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell'articolo 146 del Codice, nonché per la redazione degli strumenti

urbanistici, si applica la specifica disciplina di tutela e di uso dei Paesaggi, nel rispetto delle prescrizioni e

procedure di cui al comma 6, lettere a), b), c) e d).

8. In tutti i “paesaggi” individuati dal PTPR, nelle aree tutelate per legge di cui al presente articolo nonché per i beni paesaggistici tipizzati come beni puntuali e lineari diffusi testimonianza dei caratteri identitari archeologici e storici, sono ammissibili, previo parere archeologico della Soprintendenza competente, interventi volti alla salvaguardia, valorizzazione e fruizione dei beni archeologici esistenti o ritrovati, isolati e d’insieme; tali interventi effettuati esclusivamente d’iniziativa ovvero sotto la sorveglianza della competente Soprintendenza riguardano in particolare attività di:

- protezione: con la realizzazione di staccionate in legno, recinzioni, coperture dirette e indirette, sia provvisorie che definitive, con strutture indipendenti dai manufatti archeologici, eliminazione di alberi, arbusti e siepi, movimenti di terra, realizzazione di schermature arboree;
- recupero: con interventi di cui all’articolo 3, lettere a), b), c) e d) del DPR 380/2001, fino alla demolizione ed eventuale ricostruzione, eliminazione di superfetazioni;
- accessibilità: con realizzazione di percorsi pedonali e carrabili strettamente funzionali alla fruizione ed alle opere provvisorie, e di reti per l’urbanizzazione primaria ed i necessari attraversamenti per gli allacci;
- ricerca e sistemazione: con interventi di esplorazione, scavo, saggi e perforazione, nonché di rimodellamento del terreno e realizzazione di terrazzamenti funzionali ai beni;
- valorizzazione: con realizzazione di manufatti adibiti a servizi igienici e logistici di prima necessità, nonché dei parcheggi strettamente necessari alla fruizione del bene.

9. Nei casi in cui si configuri la necessità di realizzare un più ampio e sistematico intervento di valorizzazione che riguardi non un singolo bene o sito ma una più vasta area archeologica, si interviene attraverso la realizzazione del parco archeologico e culturale di cui all’articolo 59.

10. In tutti i Paesaggi individuati dal PTPR, ove cogenti, per i beni di interesse archeologico tutelati ai sensi della Parte II del Codice, si applicano le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 del presente articolo, anche se non sottoposti a vincolo ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera m), del Codice.

Il Decreto Legislativo N. 42 del 22 Gennaio 2004, “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell’Art. 10 della Legge 6 Luglio 2002, No. 137” e s.m.i., costituisce il codice unico dei beni culturali e del paesaggio e che recepisce la Convenzione Europea del Paesaggio e rappresenta il punto di confluenza delle principali leggi relative alla tutela del paesaggio, del patrimonio storico e artistico:

- Legge 1 Giugno 1939, N. 1089;
- Legge 29 Giugno 1939, N. 1497;
- Legge 8 Agosto 1985, N. 431.

Tale Decreto disciplina le attività concernenti la conservazione, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale.

Date queste premesse generali relative alla legislazione esistente su qualsiasi elemento riconosciuto come Bene Culturale, l'analisi che andrà effettuata si inserisce nell'ambito di una parte dell'intera opera progettuale incentrata sull'archeologia preventiva (L. 25 giugno 2005, n. 109). In particolare, è proprio a legge D.Lgs 50/2016 e s.m.i. con il nuovo codice degli appalti pubblici che prevede una procedura di valutazione dell'impatto di opere pubbliche sul patrimonio archeologico in sede di progetto preliminare, (Verifica preventiva dell'interesse) D.Lgs 50/2016 e s.m.i., infatti:cita: *“Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per le opere sottoposte all'applicazione delle disposizioni del presente codice, le stazioni appaltanti trasmettono al soprintendente territorialmente competente, prima dell'approvazione, copia del progetto di fattibilità dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari, con particolare attenzione a i dati di archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni. Le stazioni appaltanti raccolgono ed elaborano tale documentazione mediante i dipartimenti archeologici delle università, ovvero mediante i soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia. **La trasmissione della documentazione suindicata non è richiesta per gli interventi che non comportino nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti”**.*

3. I RISULTATI DELLA RICOGNIZIONE E CARTA DELLA VISIBILITÀ

Il lavoro di ricognizione svolto ha interessato l'area in oggetto e le zone limitrofe. Si tratta di un'area prettamente pianeggiante, posta tra la via Nettunense, via Camogli, il lotto è circondata da terreni agricoli.

La ricognizione, effettuata in data 28 luglio 2023, ha permesso di osservare il lotto del plesso

scolastico (come da foglio di mappa catastale) versanti in uno stato manutentivo normale per il periodo di chiusura del plesso scolastico.

La valutazione generale del rischio archeologico, allo stato attuale, ha mostrato un livello basso per l'area in esame.



